



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/795 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e che introduce una deroga per i movimenti di equini registrati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131, paragrafo 1, lettere c) e d), l'articolo 132, paragrafo 2, l'articolo 137, paragrafo 2, l'articolo 140, l'articolo 144, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e l'articolo 156, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o agli esseri umani. La parte IV, titolo I, capi 3 e 4, di tale regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione, rispettivamente, di animali terrestri detenuti e di animali selvatici.
- (2) In aggiunta l'articolo 4, punto 18), del regolamento (UE) 2016/429 definisce le «malattie elencate» e l'articolo 5 di tale regolamento prevede che si applichino norme specifiche per malattia per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate, comprese l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce inoltre le norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ classifica ciascuna malattia elencata come malattia di categoria A, B, C, D o E soggetta alle corrispondenti norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2016/429. L'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) era classificata come malattia C+D+E fino a poco tempo fa e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica è classificata come malattia di categoria D+E, come stabilito nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Di conseguenza tali malattie erano soggette alle norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) o d) ed e), rispettivamente, del regolamento (UE) 2016/429.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽³⁾ è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti e di animali selvatici, compresi gli ungulati, sensibili all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

- (5) L'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) era elencata fino a poco tempo fa come malattia di categoria C+D+E nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, e una delle misure specifiche per malattia per la prevenzione e il controllo era l'istituzione di un programma facoltativo di eradicazione, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Le norme relative ai programmi facoltativi di eradicazione per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) sono stabilite nella parte II, capo 2, sezione 4 e nell'allegato V, parte II, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione⁽⁴⁾. In aggiunta anche l'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce norme per i movimenti di animali verso Stati membri o loro zone contemplati da programmi di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). Di conseguenza le prescrizioni relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) per i movimenti all'interno dell'Unione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 sono, tramite riferimenti incrociati, quelle stabilite all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per i movimenti di animali al momento dell'ingresso in uno Stato membro o in una sua zona contemplati da un programma di eradicazione.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 è stato recentemente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione⁽⁵⁾, che si applica a decorrere dal 1 novembre 2026. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 ha riclassificato l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia di categoria D+E. Tale riclassificazione richiede la modifica delle norme relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) per quanto riguarda i programmi facoltativi di eradicazione, comprese le prescrizioni per i movimenti di animali al momento dell'ingresso in uno Stato membro o in una sua zona contemplati da un programma di eradicazione del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Tali modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026. A decorrere da tale data è pertanto necessario modificare anche le prescrizioni relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) per i movimenti all'interno dell'Unione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe pertanto modificare le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/688 per i movimenti delle specie elencate *Antilocapridae*, *Bovidae*, *Camelidae*, *Cervidae*, *Giraffidae*, *Moschidae* e *Tragulidae* all'interno dell'Unione per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) sostituendo gli attuali riferimenti incrociati al regolamento delegato (UE) 2020/689 e le norme ivi stabilite.
- (8) L'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono due malattie molto simili dal punto di vista epidemiologico e colpiscono le stesse specie elencate. È pertanto opportuno allineare le prescrizioni in materia di sanità animale relative ai movimenti delle specie elencate all'interno dell'Unione per entrambe le malattie. Inoltre l'esperienza acquisita negli ultimi anni nel controllo dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica ha dimostrato la necessità di semplificare e apportare alcuni adeguamenti a una serie di prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/688.
- (9) Per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce attualmente misure supplementari di riduzione dei rischi per gli operatori dei macelli relative alle operazioni di trasporto, che si applicano a un numero di situazioni molto limitato. Per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce misure supplementari di riduzione dei rischi per gli operatori dei macelli relative alle operazioni di trasporto, che si applicano a un numero di situazioni più ampio ma comunque limitato. Entrambe le disposizioni sono tuttavia poco efficaci nel prevenire la diffusione di tali malattie nell'attuale situazione epidemiologica e tenuto conto della loro diffusione tramite vettori. A causa della loro scarsa efficacia, le suddette misure supplementari di riduzione dei rischi rappresentano un onere aggiuntivo per gli operatori senza apportare un significativo valore in termini di prevenzione dei rischi. Per tale motivo e ai fini dell'allineamento delle norme dell'Unione, tali misure supplementari di riduzione dei rischi per gli operatori dei macelli dovrebbero essere soppresse dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).

- (10) A fini di semplificazione delle norme dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 eliminando la possibilità per l'autorità competente dello Stato membro di destinazione di accettare i movimenti di animali non soggetti a prescrizioni in materia di sanità animale relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) attualmente stabilite all'articolo 13, all'articolo 17, lettera b), all'articolo 24, lettera b), all'articolo 27, lettera b), e all'articolo 30, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688, o non soggetti a prescrizioni in materia di sanità animale relative all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica attualmente stabilite all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, poiché gli Stati membri hanno raramente fatto ricorso a queste due possibilità.
- (11) Sulla base dell'esperienza acquisita da diverse organizzazioni di portatori di interessi e dalle autorità competenti degli Stati membri nell'applicazione delle norme vigenti il presente regolamento dovrebbe sopprimere la deroga esistente per i movimenti verso altri Stati membri di animali detenuti destinati alla macellazione, in base alla quale gli animali devono provenire da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nei 30 giorni precedenti la data di partenza, attualmente prevista all'articolo 14, lettera e), all'articolo 18, lettera e), all'articolo 25, lettera c), all'articolo 28, lettera c), e all'articolo 31, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/688. Il rischio rappresentato dai movimenti di animali da stabilimenti in cui la malattia è stata segnalata nei 30 giorni precedenti è adeguatamente affrontato dalle disposizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, che impediscono i movimenti di animali che mostrano sintomi di malattie, e dagli obblighi vigenti di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/688, che impongono all'operatore del macello di macellare tali animali entro 24 ore dall'arrivo.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe inoltre modificare il regolamento delegato (UE) 2020/688 sopprimendo le vigenti prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), attualmente stabilite agli articoli 32 e 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688, e per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica per le operazioni di trasporto, attualmente stabilite all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/688, in quanto sono molto difficili da applicare e hanno un'efficacia limitata nel prevenire la diffusione di tali malattie nell'attuale situazione epidemiologica e tenuto conto della loro diffusione tramite vettori.
- (13) Per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, attualmente il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce prescrizioni relative a tale malattia per i movimenti di animali terrestri detenuti da stabilimenti confinati verso stabilimenti confinati in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l'articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce attualmente prescrizioni relative a tale malattia per questo tipo di movimenti. Il rischio rappresentato da questo tipo di movimenti è tuttavia adeguatamente affrontato dall'obbligo vigente, di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688, che impone all'operatore di spostare animali terrestri detenuti da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati, sulla base dei risultati del programma di sorveglianza relativo a tali animali. Pertanto, a fini di semplificazione e allineamento delle norme dell'Unione, le prescrizioni relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) dovrebbero essere soppresse dall'articolo 64 del regolamento delegato (UE) 2020/688.
- (14) Per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, attualmente il regolamento delegato (UE) 2020/688 non stabilisce norme speciali per i movimenti di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri. Per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l'articolo 65 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce attualmente prescrizioni relative a tale malattia per questo tipo di movimenti. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica, le vigenti norme speciali hanno un'efficacia limitata nel prevenire la diffusione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). Pertanto, a fini di semplificazione e allineamento, tali norme speciali relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) dovrebbero essere soppresse dall'articolo 65 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

- (15) Per quanto riguarda i movimenti di animali selvatici terrestri verso altri Stati membri, le norme vigenti di cui all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 non prevedono misure di riduzione dei rischi relative all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica diverse dall'assenza della malattia in un raggio di 150 km negli ultimi due anni precedenti la data di partenza. Per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), il regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede misure supplementari di riduzione dei rischi. A fini di allineamento, il presente regolamento dovrebbe modificare l'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 allo scopo di prevedere misure supplementari di riduzione dei rischi relative all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica in linea con quelle previste per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).
- (16) L'articolo 144, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle deroghe agli obblighi di certificazione sanitaria di cui all'articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento per i movimenti di animali terrestri detenuti che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate, se il luogo di destinazione di tali animali terrestri detenuti si trova nello stesso Stato membro del loro luogo di origine ma il loro movimento richiede il passaggio attraverso un altro Stato membro al fine di raggiungere il loro luogo di destinazione.
- (17) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri, compresi gli equini. Nell'applicare le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/688 alcuni Stati membri hanno constatato che taluni operatori spostano i propri equini registrati da uno stabilimento a un altro situato nel territorio dello stesso Stato membro, ma il loro movimento richiede il passaggio attraverso altri Stati membri, in quanto tali percorsi sembrano essere più adatti dal punto di vista logistico. I movimenti di equini registrati che soddisfano le prescrizioni generali di cui all'articolo 124 del regolamento (UE) 2016/429 e le misure di prevenzione delle malattie relativamente al trasporto di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate a condizione che, durante il passaggio, gli equini registrati siano fisicamente separati dagli equini dello Stato membro di passaggio. I movimenti di tali equini registrati dovrebbero pertanto essere consentiti senza certificato sanitario se essi sono accompagnati da un'autodichiarazione rilasciata dagli operatori, e nel regolamento delegato (UE) 2020/688 dovrebbe essere inserito un nuovo articolo contenente disposizioni per tali movimenti.
- (18) Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 per quanto riguarda la nuova classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/688,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, i punti 18) e 19) sono soppressi;
- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Misure supplementari di riduzione dei rischi per gli operatori dei macelli

Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli animali delle specie elencate per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica siano macellati entro un termine massimo di 24 ore dall'arrivo al macello, se provengono da un altro Stato membro e:

- a) non soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 1 o 2; oppure

- b) non soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 3, che erano soggette all'autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, o all'articolo 30, paragrafo 2.»;
- 3) all'articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 1 o 2, tranne qualora siano spostati conformemente alle deroghe per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri o loro zone di cui all'articolo 13;»;
- b) le lettere i) e j) sono soppresse;
- c) il secondo, terzo e quarto comma sono soppresi;
- 4) all'articolo 11, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal paragrafo 4 seguente:
- «4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai bovini detenuti destinati alla macellazione di cui all'articolo 14.»;
- 5) all'articolo 12, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal paragrafo 4 seguente:
- «4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai bovini detenuti destinati alla macellazione in un altro Stato membro di cui all'articolo 14.»;
- 6) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

Deroghe per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica

1. In deroga alla prescrizione per i movimenti di bovini detenuti verso altri Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di bovini detenuti se gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 3.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tali tipi di movimenti conformemente al paragrafo 1 solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;
- 7) all'articolo 14, la lettera e) è soppressa;
- 8) all'articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 1 o 2, tranne qualora siano spostati conformemente alle deroghe per i movimenti di ovini o caprini detenuti verso altri Stati membri o loro zone di cui all'articolo 17;»;
- b) le lettere h) e i) sono soppresse;
- c) il secondo, terzo e quarto comma sono soppresi;

- 9) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Deroghe per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica

1. In deroga alla prescrizione per i movimenti di ovini e caprini detenuti verso altri Stati membri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti se gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 3.
 2. L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tali tipi di movimenti conformemente al paragrafo 1 solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;
- 10) all'articolo 18, la lettera e) è soppressa;
- 11) all'articolo 23, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
 - «g) gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 1 o 2, tranne qualora siano spostati conformemente alle deroghe per i movimenti di camelidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone di cui all'articolo 24;»;
 - b) le lettere j) e k) sono soppresse;
 - c) il secondo, terzo e quarto comma sono soppressi;
- 12) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Deroghe per i movimenti di camelidi detenuti verso altri Stati membri per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica

1. In deroga alla prescrizione per i movimenti di camelidi detenuti verso altri Stati membri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di camelidi detenuti se gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 3.
 2. L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tali tipi di movimenti conformemente al paragrafo 1 solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;
- 13) all'articolo 25, la lettera c) è soppressa;
- 14) all'articolo 26, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
 - «g) gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 1 o 2, tranne qualora siano spostati conformemente alle deroghe per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri o loro zone di cui all'articolo 27;»;
 - b) le lettere j) e k) sono soppresse;
 - c) il secondo, terzo e quarto comma sono soppressi;

- 15) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Deroghe per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica

1. In deroga alla prescrizione per i movimenti di cervidi detenuti verso altri Stati membri di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera g), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di cervidi detenuti se gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 3.

2. L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tali tipi di movimenti conformemente al paragrafo 1 solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;

- 16) all'articolo 28, la lettera c) è soppressa;

- 17) all'articolo 29, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 1 o 2, tranne qualora siano spostati conformemente alle deroghe per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri o loro zone di cui all'articolo 30;»;

- b) le lettere i) e j) sono soppresse;

- c) il secondo, terzo e quarto comma sono soppresi;

- 18) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Deroghe per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica

1. In deroga alla prescrizione per i movimenti di altri ungulati detenuti verso altri Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera f), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di altri ungulati detenuti se gli animali soddisfano almeno una serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 3.

2. L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare tali tipi di movimenti conformemente al paragrafo 1 solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;

- 19) all'articolo 31, la lettera c) è soppressa;

- 20) gli articoli 32 e 33 sono soppresi;

- 21) all'articolo 64, i paragrafi 2 e 3 sono soppresi;

- 22) all'articolo 65, i paragrafi 2 e 3 sono soppresi;

23) dopo l'articolo 69 è inserito l'articolo 69 bis seguente:

«Articolo 69 bis

Deroga per il movimento di equini registrati che richiede il passaggio attraverso altri Stati membri per raggiungere il luogo di destinazione nello Stato membro di origine

1. In deroga all'obbligo per gli operatori di provvedere affinché gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario quando sono spostati in un altro Stato membro di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori possono spostare gli equini registrati se il loro luogo di destinazione si trova nello stesso Stato membro del loro luogo di origine ma il loro movimento richiede il passaggio attraverso altri Stati membri al fine di raggiungere il loro luogo di destinazione a condizione che durante il movimento siano accompagnati da un'autodichiarazione rilasciata dall'operatore la quale dimostri che:

- a) gli equini registrati soddisfano almeno le prescrizioni generali relative ai movimenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 124 del regolamento (UE) 2016/429;
- b) il giorno del movimento gli equini registrati non mostrano sintomi di malattie;
- c) l'operatore ha provveduto affinché le condizioni di trasporto soddisfino almeno le misure di prevenzione delle malattie relativamente al trasporto di cui all'articolo 125 del regolamento (UE) 2016/429 e le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- d) l'operatore ha adottato le misure necessarie per garantire che gli equini registrati siano consegnati direttamente al loro luogo di destinazione senza che questi vengano a contatto con altri equini mentre si trovano nello Stato membro di passaggio;
- e) gli equini registrati arrivano allo stabilimento di destinazione entro 12 ore dalla spedizione;
- f) lo stabilimento di spedizione è diverso dallo stabilimento di destinazione;
- g) nell'autodichiarazione devono essere incluse le seguenti informazioni relative al movimento:
 - i) l'indirizzo e il numero di registrazione dello stabilimento di spedizione;
 - ii) l'indirizzo e il numero di registrazione dello stabilimento di destinazione;
 - iii) la data del movimento;
 - iv) le specie degli equini registrati spostati;
 - v) i codici unici degli equini registrati spostati;
 - vi) il mezzo di trasporto, compreso il numero di targa, e il trasportatore, compresi il nome e il numero di registrazione;
- h) l'operatore deve essere a conoscenza del fatto che l'autorizzazione dello Stato membro di passaggio di cui al paragrafo 2 è applicabile ed esiste al momento del movimento.

2. L'autorità competente dello Stato membro di passaggio informa la Commissione, gli altri Stati membri e il pubblico che tali movimenti sono autorizzati.»;

24) l'articolo 101 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è così modificato:
 - i) alla lettera c), il punto iv) è sostituito dal seguente:
 - «iv) infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o infezione da virus della malattia emorragica epizootica in un raggio di 150 km negli animali terrestri delle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza;»;
 - ii) la lettera d) è soppressa;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga al paragrafo 4, lettera c), punto iv), l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri appartenenti alle famiglie *Antilocapridae*, *Bovidae*, *Camelidae*, *Cervidae*, *Giraffidae*, *Moschidae* o *Tragulidae* se gli animali soddisfano almeno una delle serie di prescrizioni per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato IX, parte 1, punto 4.»;

c) è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. L'autorità competente dello Stato membro di origine autorizza tipi di movimenti di animali selvatici terrestri verso altri Stati membri conformemente a una delle serie di prescrizioni di cui all'allegato IX, parte 1, punto 4, lettera b), c) o d), solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'autorizzazione di tali tipi di movimenti indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.»;

25) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 novembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO IX

MISURE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (SIEROTIPI 1-24) O DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA IN CASO DI MOVIMENTI VERSO ALTRI STATI MEMBRI DI ANIMALI DETENUTI E SELVATICI DELLE SPECIE ELENcate PER TALI MALATTIE

(di cui agli articoli 9, 10, 13, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 29, 30 e 101)

PARTE 1

Movimenti di animali

1. Gli animali detenuti:

- a) sono stati tenuti almeno negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 60 giorni, in stabilimenti situati in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, non è stata segnalata nelle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza; e
- b) non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli ultimi 60 giorni precedenti la data del movimento.

2. Gli animali detenuti sono stati tenuti in stabilimenti situati in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, è stata segnalata nelle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza, ed è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:

- a) sono stati tenuti in un'area stagionalmente libera da vettori conformemente alle prescrizioni per le aree stagionalmente libere da vettori di cui alla parte 2:
 - i) per almeno 60 giorni prima della data di partenza o dalla nascita, se di età inferiore a 60 giorni; oppure
 - ii) per almeno 28 giorni prima della data di partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell'animale nell'area stagionalmente libera da vettori; oppure
 - iii) per almeno 14 giorni prima della data di partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell'animale nell'area stagionalmente libera da vettori.
- b) sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni per uno stabilimento protetto dai vettori di cui alla parte 3:
 - i) per almeno 60 giorni prima della data di partenza o dalla nascita, se di età inferiore a 60 giorni; oppure
 - ii) per almeno 28 giorni prima della data di partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori; oppure
 - iii) per almeno 14 giorni prima della data di partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori.

- c) sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza in tale zona e sono nel periodo di immunità, tra l'inizio dell'immunità e la fine dell'immunità, definito nelle specifiche del vaccino, ed è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:
 - i) sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data di partenza; oppure
 - ii) sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall'inizio dell'immunità definita nelle specifiche del vaccino.
3. Gli animali detenuti sono stati tenuti in stabilimenti situati in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, è stata segnalata nelle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza, ed è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:
- a) sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza in tale zona;
 - b) soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi richieste dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione;
 - c) gli animali soddisfano una delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), o al presente paragrafo, lettera a) o b), solo per i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo.
4. Gli animali selvatici provengono da un habitat situato in una zona del raggio di almeno 150 km in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, è stata segnalata nelle specie elencate per tali malattie negli ultimi due anni precedenti la data di partenza, ed è soddisfatta almeno una delle seguenti prescrizioni:
- a) provengono da un'area stagionalmente libera da vettori conformemente alle prescrizioni per le aree stagionalmente libere da vettori di cui alla parte 2 per almeno 60 giorni prima della data di partenza;
 - b) sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza in tale zona;
 - c) gli animali soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi richieste dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione;
 - d) gli animali soddisfano una delle prescrizioni di cui al presente paragrafo, lettera b) o c), solo per i sierotipi dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, a seconda dei casi, segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza nella zona di origine e non nella zona di destinazione durante tale periodo.

PARTE 2

Aree stagionalmente libere da vettori

1. In caso di movimenti verso altri Stati membri di animali di specie elencate per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o per l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, possono essere istituite aree stagionalmente libere da vettori se l'inizio e la fine del periodo libero da vettori sono stati dimostrati dall'autorità competente sulla base della sorveglianza entomologica.
2. Se il periodo libero da vettori è stato efficacemente dimostrato per tre anni consecutivi, al fine di comprovare l'inizio e la fine del periodo libero da vettori sulla base di dati scientifici la sorveglianza entomologica può essere sostituita da ulteriori criteri, quali la temperatura.

3. Il riconoscimento delle aree stagionalmente libere da vettori deve essere immediatamente revocato quando vi sono prove della fine del periodo libero da vettori o della prima circolazione annuale del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o del virus della malattia emorragica epizootica.

PARTE 3

Stabilimento protetto dai vettori

Gli stabilimenti protetti dai vettori devono soddisfare le prescrizioni seguenti, riconosciute e verificate dall'autorità competente con una frequenza adeguata:

- a) gli stabilimenti sono dotati di adeguate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita;
 - b) le aperture sono schermate contro i vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate periodicamente con un insetticida omologato secondo le istruzioni dei fabbricanti;
 - c) il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all'interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;
 - d) devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori; e
 - e) per la gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali al luogo di carico devono essere predisposte procedure operative standard, comprendenti le descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme.»
-